

SUL MARX IN ITALIA

A CURA DI CLAUDIO TUOZZOLO

Volume pubblicato con il contributo dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali.



MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)
www.mimesisedizioni.it
mimesis@mimesisedizioni.it

Collana: *Il principe e la repubblica* n. 10
Isbn: 9788857582481

© 2022 – MIM EDIZIONI SRL
Via Monfalcone, 17/19 – 20099
Sesto San Giovanni (MI)
Phone +39 02 24861657 / 24416383

retta dipendenza della loro adattività agli imperativi che ogni rivoluzione del modo di produzione genera e silenziosamente, attraverso infinite microrelazioni concrete e moltitudini di riconfigurazioni della materia e dello stato delle cose esistenti, inesorabilmente diffonde.

Adesso, per favore, non chiedetemi se tutto ciò mi piace o mi infuria, mi rallegro o mi rattrista. Sarebbe come chiedermi se mi piace la pioggia, o una marea, o l'eruzione di un vulcano.

Chiedetemi, se volete, *che fare?* In parte, ho già, forse confusamente, risposto. Qua, sarò molto più chiaro. Se il tenore di ossigeno negli oceani sta bruscamente diminuendo, noialtri pesci facciamoci crescere polmoni, invece delle branchie, piedi e mani, al posto delle pinne. E andiamo tranquillamente a ruzzolare sulla spiaggia.

MICHELE CASCAVILLA*

LA QUESTIONE CRIMINALE IN MARX E NEL SOCIALISMO GIURIDICO ITALIANO

Se nelle opere di Marx sia espressa una organica teoria del diritto e dello Stato è questione annosa e insistentemente dibattuta da studiosi che hanno fiutato la decisività del tema anche ai fini di una comprensione integrale degli aspetti teorici e pratici delle concezioni del filosofo ed economista tedesco; se, in quale misura, e con quali esiti le analisi e le metodologie di Marx volte a chiarificare le connessioni tra l'economico, il giuridico e il politico, abbiano influito sugli sviluppi delle dottrine del diritto e dello Stato nonché sull'azione politica per la trasformazione della società nei decenni successivi e fino ai nostri giorni, è questione scottante, oggetto di un confronto acceso tra autori marxisti e non, anche perché la posta in gioco è la comprensione della evoluzione del marxismo nel tempo, dei motivi della sua crisi e delle possibilità di un suo rilancio; se, inoltre, all'interno della riflessione più o meno organica dedicata da Marx ai temi giuridici e politici, sia possibile rintracciare un nucleo di teorizzazione criminologica che abbia lasciato il segno nelle successive teorie che hanno indagato sulle cause dei reati, sulla funzione della pena e sui rimedi alla delinquenza, è questione non ancora ben scandagliata, benché qualche solco su questo terreno sia già stato scavato.

Quanto alla prima questione, nell'impossibilità di presentare e discutere in questa sede le varie posizioni espresse dagli interpreti, si rimanda ai saggi di Lucio Colletti¹, di Umberto Cerroni², di

* Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara.

¹ L. COLLETTI, *Intervista politico-filosofica*, Laterza, Bari-Roma 1975.

² U. CERRONI, *Marx e il diritto moderno*, Editori Riuniti, Roma 1962.

Riccardo Guastini³, di Danilo Zolo⁴, di Norberto Bobbio⁵, nei quali l'argomento si trova affrontato in modo diretto e articolato e che possono essere utili ad una ricostruzione del dibattito sul tema. Nel merito del problema, ci limitiamo a rilevare che la tesi che sembra emergere come prevalente e più vicina alla verità è che, sebbene Marx non abbia dedicato alcun testo specifico al diritto e allo Stato, in modo da elaborare una organica teoria giuridica e politica, non ha mancato di offrire in tali materie, in passaggi cruciali delle sue opere sia del periodo giovanile che della maturità, spunti di analisi così incisivi da determinare importanti sviluppi negli orientamenti teorici successivi e nella prassi delle lotte dei movimenti operai.

Quanto alla seconda questione, è stata affrontata di recente nei saggi di Agostino Carrino⁶ e di Giampiero Di Plinio⁷ riportati nel recente volume curato da Claudio Tuozzolo *Marx in Italia. Ricerche nel bicentenario della nascita di Karl Marx*, nei quali è dato rinvenire un bilancio sulla ricezione delle concezioni di Marx negli orientamenti dottrinali giuridici e politici che hanno trovato sviluppo in Italia e che da esse hanno tratto ispirazione, con annotazioni contenenti anche espliciti giudizi su errori interpretativi che avrebbero compromesso la corretta comprensione del suo pensiero, determinando esiti di crisi del marxismo. Il punto nevralgico sul quale si incentrano le analisi dei due autori sembra essere la comprensione, nel filone del socialismo e del marxismo italiano, del rapporto tra la sfera economica e quella giuridico-politica all'in-

3 R. GUASTINI, *Marx: dalla filosofia del diritto alla scienza della società*, Il Mulino, Bologna 1974.

4 D. ZOLO, *La teoria comunista dello Stato*, De Donato, Bari 1975; ID., *Stato socialista e libertà borghesi. Una discussione sui fondamenti della teoria politica marxista*, Laterza, Bari 1976.

5 N. BOBBIO, *Appunti per una introduzione al dibattito su marxismo e diritto*, in *Atti del XII Congresso nazionale di filosofia del diritto*, Bulzoni, Roma, 1978, pp. 123-130; ID., *Esiste una dottrina marxista dello Stato?*, in «Mondoperaio», nn. 8-9, 1975.

6 A. CARRINO, *Marx e il diritto moderno. Rileggendo Umberto Cerroni*, in C. TUOZZOLO (a cura di), *Marx in Italia. Ricerche nel bicentenario della nascita di Karl Marx*, Aracne, Roma 2020, t. II, pp. 861-890.

7 G. DI PLINIO, *Il "finto" effetto Marx. Ascesa, deriva keynesiana e declino del socialismo giuridico in Italia*, in C. TUOZZOLO (a cura di), *Marx in Italia*, cit., t. II, pp. 891-908.

terno della concezione materialistica della storia elaborata da Marx, comprensione in cui si sono manifestate inadeguatezze e visioni deficitarie, per motivi che, però, nei due autori sono soggetti a interpretazioni contrarie. Mentre Carrino rileva nel marxismo italiano, rappresentato soprattutto da Umberto Cerroni, l'errore di aver interpretato in senso troppo meccanicistico e unilaterale il rapporto tra struttura economica e sovrastruttura giuridica e di non aver saputo cogliere l'azione di rimbalzo che il diritto esercita sul piano dei meccanismi e dei rapporti di produzione, determinando effetti reali in funzione del consolidamento del capitalismo globalizzato, Di Plinio, invece, addebita proprio alla mancata applicazione dei rigidi canoni marxiani riguardanti la dipendenza delle forme e delle istituzioni giuridiche e politiche dalla struttura economica, il fallimento del progetto di trasformazione della società portato avanti dal socialismo e dal marxismo giuridico italiano.

Quanto alla terza questione, sulla quale vorremmo soffermare l'attenzione nello spazio ristretto del presente contributo, appare utile riprendere il tema del rapporto tra Marx e il socialismo giuridico italiano, già messo a fuoco nello studio di Di Plinio, e riconsiderarlo alla luce dei risvolti che hanno interessato il campo della teorizzazione criminologica, che, a fine Ottocento in Italia, ha conosciuto una fase di straordinario sviluppo. Questa prospettiva di indagine può consentire di aggiungere, da una angolatura diversa, elementi utili alla conoscenza del fenomeno della ricezione in Italia delle dottrine di Marx, dei suoi metodi di indagine sulla società, delle interconnessioni stabilite tra elementi strutturali e sovrastrutturali, cioè di quei temi che sono stati posti al centro delle analisi di Carrino. Il modo di procedere sarà quello di partire da una messa a fuoco del pensiero di Marx in ordine al tema del fenomeno sociale della delinquenza per poi operare un confronto tra le sue tesi e le concezioni criminologiche di alcuni esponenti significativi del socialismo giuridico italiano di fine Ottocento, in modo da far emergere influssi, suggestioni, convergenze o divergenze.

Sulla presenza di una teoria criminologica in Marx si può replicare lo stesso giudizio espresso in riferimento alla elaborazione di una teoria complessiva del diritto e dello Stato, e cioè che invano si

cercherebbe nelle sue opere una trattazione sistematica e organica dell'argomento, come sostengono autorevoli interpreti, quali Luigi Ferrajoli e Danilo Zolo, in un saggio specificamente dedicato all'argomento⁸. Nondimeno, in esse si possono rinvenire varie considerazioni riguardanti l'ambito penale criminologico che hanno stimolato sviluppi successivi, integrazioni, approfondimenti, applicazioni e implementazioni. Il tema dei delitti e delle pene in Marx è strettamente connesso con quello della funzione che il diritto e lo Stato esercitano nell'organizzazione sociale e quest'ultimo, a sua volta, si chiarisce a partire dall'analisi dei meccanismi di produzione economica e di gestione del potere negli assetti istituzionali capitalistici. Per sottolineare quanto profonda sia la connaturalità e la funzionalità del crimine agli scopi, all'organizzazione e allo sviluppo della società borghese Marx non disdegna di ricorrere all'ironia:

Un filosofo produce idee, un poeta poesie, un pastore prediche, un professore manuali ecc. [...]. Il delinquente non produce soltanto delitti, ma anche il diritto criminale, e con ciò produce anche il professore che tiene lezioni sul diritto criminale, e inoltre l'inevitabile manuale in cui questo stesso professore getta i suoi discorsi in quanto "merce" sul mercato generale. Con ciò si verifica un aumento della ricchezza nazionale [...]. Il delinquente produce inoltre tutta la polizia e la giustizia criminale, gli sbirri, i giudici, i boia, i giurati ecc.; e tutte quelle differenti branche di attività che formano altrettante categorie della divisione sociale del lavoro, sviluppano differenti facoltà dello spirito umano, creano nuovi bisogni e nuovi modi di soddisfarli. [...] Le influenze del delinquente sullo sviluppo della forza produttiva possono essere indicate fino nei dettagli. Le serrature sarebbero mai giunte alla loro perfezione attuale se non ci fossero stati ladri? La fabbricazione delle banconote sarebbe mai giunta alla perfezione odierna se non ci fossero stati falsari? [...] Il delitto, con i mezzi sempre nuovi con cui dà assalto alla proprietà, chiama in vita sempre nuovi mezzi di difesa, e così esercita un'influenza altrettanto produttiva quanto quella degli strikes [scioperi] sull'invenzione delle macchine.⁹

⁸ L. FERRAJOLI - D. ZOLO, *Marxismo e questione criminale*, in «La questione criminale», 1977, 1, pp. 97 e ss.

⁹ K. MARX, *Teorie del plusvalore*, I, in MARX-ENGELS, *Opere complete*, Editori Riuniti, Roma 1979, pp. 416-417.

Al di là di queste satiriche considerazioni, la verità del pensiero di Marx su devianza e criminalità va cercata nei gangli della sua concezione materialistica della storia, in base alla quale lo Stato e le sue leggi sono da comprendere come sovrastrutture dipendenti dal modo di produzione economico che, nella versione borghese capitalistica, è caratterizzato dal conflitto tra classi e dallo sfruttamento dei proletari da parte dei capitalisti, i quali si avvalgono proprio degli strumenti coercitivi del diritto e delle istituzioni penali per imporre il loro dominio. La insopportabilità del giogo così imposto genera nella classe oppressa la reazione violenta del crimine. La posizione di Marx coincide sostanzialmente con quella che Friedrich Engels ha espresso in un'opera precedente al periodo della collaborazione con Marx: «La miseria lascia all'operaio soltanto la scelta se morire lentamente di inedia, uccidersi subito o prendersi ciò di cui ha bisogno là dove lo trova, in una parola, rubare. Non possiamo dunque stupirci se la maggior parte di essi preferisce il furto alla morte per fame o al suicidio»¹⁰. Nella cornice di tali concetti vanno inquadrare e comprese le dure affermazioni con cui Marx denuncia le mistificazioni ideologiche costruite sui valori del diritto e la reale violenza classista dello Stato e dei suoi apparati. La più chiara formulazione sull'ordine di interconnessione tra gli aspetti giuridici, politici ed economici della società si trova nella famosa *Prefazione a Per la critica della economia politica*, in cui il filosofo di Treviri spiega che «tanto i rapporti giuridici quanto le forme dello Stato non possono essere compresi né per se stessi, né spiegandoli con la cosiddetta evoluzione generale dello spirito umano, ma hanno le loro radici, piuttosto, nei rapporti materiali dell'esistenza»¹¹ i quali non sono altro che rapporti di produzione economica. L'insieme di tali rapporti «costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e politica e alla quale corrispondono determinate forme della coscienza sociale. [...] Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è, al

¹⁰ F. ENGELS, *La situazione della classe operaia in Inghilterra*, in MARX-ENGELS, *Opere complete*, cit., IV, 1972, p. 347.

¹¹ K. MARX, *Prefazione a Per la critica della economia politica*, in MARX-ENGELS, *Opere complete*, cit., XXX, 1986, p. 298.

contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza»¹². Alla luce di questa concezione, le norme giuridiche, politiche, ma anche morali e religiose, non appaiono se non come «pregiudizi borghesi, dietro ai quali si nascondono altrettanti interessi borghesi»¹³; il diritto non è nient'altro che volontà della classe borghese «innalzata a legge», il cui contenuto «è determinato dalle condizioni materiali di vita»¹⁴ della suddetta classe; il potere politico assume le fattezze di un «comitato, il quale amministra gli affari comuni di tutta quanta la classe borghese»¹⁵ e lo Stato si rivela come «violenza concentrata e organizzata della società»¹⁶. Il corollario che discende necessariamente da queste premesse è che non all'individuo, ma agli squilibri della struttura economica va addebitata la responsabilità dei delitti, sia perché le leggi penali che definiscono i comportamenti da considerare come delittuosi sono espressione di interessi borghesi, sia perché lo stato di deprivazione a cui il proletariato è ridotto costituisce un fattore criminogeno, perché genera esso stesso, per reazione, comportamenti violenti. Per quanto riguarda il primo punto si può citare un passo in cui Marx afferma la tesi che il processo di criminalizzazione è frutto di una costruzione sociale: «dipende in certa misura dalle istituzioni sociali marchiare come crimini o come semplici infrazioni certe violazioni delle sue norme [...]». La legge stessa può non solo punire i crimini, ma crearli»¹⁷. Per quanto riguarda il secondo punto, si può far riferimento a un testo de *La Sacra famiglia* in cui appare chiaramente affermata l'idea della responsabilità sociale dei delitti: «se l'uomo è – nel significato materialistico – non libero, cioè se è libero non per la forza negativa di evitare questo o quello, ma per il potere positivo di far valere la sua vera individualità, si deve necessariamente non punire il delitto nel singolo, ma distruggere gli

¹² *Ibidem*.

¹³ K. MARX – F. ENGELS, *Manifesto del partito comunista*, in MARX-ENGELS, *Opere*, cit., VI, 1973, p. 496.

¹⁴ *Ivi*, p. 502.

¹⁵ *Ivi*, p. 488.

¹⁶ K. MARX, *Il Capitale*, Libro primo, Editori Riuniti, Roma 1973, 3, p. 210.

¹⁷ K. MARX, *Popolazione, criminalità e pauperismo*, in *Opere complete*, cit., XVI, 1983, p. 493.

antisociali luoghi di nascita del delitto, e dare a ciascuno lo spazio sociale per l'estrinsecazione essenziale della sua vita. Se l'uomo è plasmato dalle circostanze, è necessario plasmare umanamente le circostanze»¹⁸. Per distruggere i «luoghi antisociali del delitto», ossia l'ingiusta struttura economica della società, non servono aggiustamenti parziali ottenuti con modifiche attuate sul piano delle leggi o delle istituzioni politiche, che lascino sostanzialmente inalterata l'anatomia della società, ossia la sua struttura economica. L'unico metodo adottabile è il ricorso a un processo rivoluzionario che incida sul modo di produzione creando le basi per una nuova società in cui il dominio di classe non sia più possibile per il venir meno delle classi stesse e, con esse, degli strumenti del potere di classe rappresentati dal diritto e dallo Stato. Il soggetto chiamato a sovvertire l'ordine basato sulla contrapposizione di classe è il proletariato, il quale «può riuscire solo in una rivoluzione a levarsi di dosso tutto il vecchio sudiciume e a diventare capace di fondare su basi nuove la società»¹⁹. Questo costrutto concettuale, benché soltanto abbozzato, consente di mettere a fuoco almeno due fondamentali contributi in ambito criminologico: il primo concerne il fatto che la spiegazione del comportamento delinquenziale non va riconnessa a libere scelte individuali, secondo i canoni della scuola classica, ma agli assetti strutturali della società che condizionano o determinano le condotte degli individui; il secondo si riferisce al fatto che la criminalità non è considerata un fatto naturale ineliminabile della società, ma rappresenta un fenomeno contingente legato agli squilibri della economia capitalista e, in quanto tale, destinato a scomparire, come il diritto e lo Stato, a seguito della trasformazione rivoluzionaria della società borghese, da cui uscirà la società giusta, la società che potrà «scrivere sulle sue bandiere: "ognuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo i suoi bisogni!"»²⁰.

¹⁸ K. MARX-F. ENGELS, *La sacra famiglia ovvero critica della critica critica. Contro Bruno Bauer e soci*, in *Opere complete*, cit., IV, p. 145.

¹⁹ K. MARX-F. ENGELS, *L'ideologia tedesca*, in *Opere complete*, cit., V, 1972, p. 38.

²⁰ K. MARX, *Critica al programma di Gotha*, in MARX-ENGELS, *Opere scelte*, Editori Riuniti, Roma 1969, p. 962.

Occorre chiedersi, a questo punto, se e in quale misura questo impianto teorico criminologico, sviluppato da Marx, sia stato assimilato dal socialismo giuridico italiano. La risposta al quesito è resa problematica in ragione della forte eterogeneità che caratterizza questo movimento culturale e che rende problematica persino la sua precisa individuazione e identificazione. La definizione più plausibile della scuola del socialismo giuridico è quella fornita da Achille Loria, saggiamente utilizzata da Di Plinio per mettere a fuoco i tratti essenziali:

son diverse le gradazioni dei vari scrittori che la compongono, sono diversamente accentuate le loro censure e i loro disegni di riforma; ma a tutti però è comune l'intento di assoggettare il diritto vigente ad una critica rigorosa, ispirandosi al criterio della politica sociale, alla necessità di elevare le sorti delle classi lavoratrici, al desiderio di migliorare più o meno radicalmente e di rendere meno sperequata ed iniqua la costituzione economica odierna; tutti, dal più ardito al più timido, questi scienziati si propongono di ottenere cogli scritti e coll'opera una modificazione del diritto, la quale faccia ragione alle esigenze legittime dei volghi poveri e li tragga a meno sconsolati destini.²¹

Già queste precisazioni bastano a far emergere la distanza che separa le posizioni di una siffatta scuola dalla teoria giuridica di Marx. Il socialismo giuridico italiano è un movimento riformista, non rivoluzionario; gli è estranea la dottrina del materialismo storico e dialettico; non intende rovesciare la società borghese, ma soltanto eliminare in essa le sperequazioni più macroscopiche; non mira a eliminare le differenze di classe, ma soltanto attenuarle; il diritto e lo Stato, pur sottoposti a critica radicale per i difetti sociali che in essi si riscontrano, non sono considerati come sovrastrutture da smantellare, ma come strumenti necessari del cambiamento sociale²². Eppure, sotto il profilo dell'analisi criminologica, non possono non evidenziarsi assonanze di pensiero,

21 A. LORIA, *Socialismo giuridico*, in «La scienza del diritto privato», Anno I, fasc. IX, settembre 1893, p. 519.

22 Per un quadro generale sugli orientamenti del socialismo giuridico italiano mi permetto di rinviare al mio volume M. CASCAVILLA, *Il socialismo giuridico italiano. Sui fondamenti del riformismo sociale*, QuattroVenti, Urbino 1987, soprattutto, pp. 7-81.

spiegabili forse non tanto attraverso un influsso diretto dovuto a una conoscenza di prima mano delle opere di Marx²³, quanto ad ascendenze indirette esercitate tramite il *milieu* culturale che caratterizzava la società e la politica di fine Ottocento.

Per rendere ragione di questa tesi, nell'impossibilità di passare in rassegna la terminata serie di autori che hanno militato nella scuola del socialismo giuridico e che hanno affrontato questioni penalistico-criminologiche, ci soffermeremo su alcune figure rappresentative in cui si rispecchiano maggiormente gli orientamenti dottrinali del movimento.

Innanzitutto va registrato che i giuristi penalisti appartenenti alla scuola del socialismo giuridico, se non giungono a teorizzare che la definizione del crimine e l'intero processo di criminalizzazione è frutto di una costruzione sociale, ci vanno però molto vicini quando individuano i difetti sociali di una legislazione penale che, nella definizione dei crimini e nella determinazione delle pene, risente dell'ineguale peso politico delle varie classi sociali, ragion per cui gli appartenenti ai ceti più bassi della società si trovano ingiustamente penalizzati ad onta del principio che «il diritto è uguale per tutti». Valga per tutti un riferimento a Pietro Ellero il quale osserva, tra l'altro, che il duello «ch'è il diritto di prepotenza e di soperchieria, e di vita e di morte nel ceto privilegiato, ha una pena ch'è a dirittura una celia, e che del resto non viene quasi mai applicata», mentre il «furto, con certe circostanze arrote, dev'esporsi con vent'anni di galera: per la truffa bastano al più cinque anni di carcere», poiché la borghesia reputa il ladro «assai peggiore d'un assassino e d'un parricida» e «sente assai più tema de' ladri, che ribrezzo de' più perversi malfattori»²⁴. Affermazioni che sembrano riecheggiare quelle di Marx, di cui si è fatto cenno, relative al fatto che l'attribuzione

23 Non sembra che prima del 1890 ci sia stata una conoscenza approfondita e filologicamente corretta delle opere di Marx. Cfr. G. BOSIO, *La diffusione degli scritti di Marx e di Engels in Italia dal 1871 al 1892*, in appendice a K. MARX-F. ENGELS, *Scritti italiani*, a cura di G. Bosio, La nuova sinistra, Roma, 1972, pp. 213-263. Sul punto vedi anche le documentate considerazioni di P. DELLA PELLE nella *Introduzione* al volume V. PARETO, *Introduction a K. MARX "Le Capital"*, Aracne, Roma 2018, soprattutto pp. 55-62.

24 P. ELLERO, *La tirannide borghese*, Zanichelli, Bologna 1879, p. 309.

a determinati comportamenti della qualifica di crimine o di trasgressione dipende dalla società ufficiale.

Quanto alla responsabilità sociale dei delitti, cui metteva capo l'analisi socio-criminologica di Marx, si trova chiaramente ripresa e affermata in alcune pagine di Filippo Turati in cui si legge:

la miseria e l'abbiezione dei molti incita ai furti, alle truffe, alle grassazioni; l'acoolismo, frutto dell'ordinamento industriale, sprona alle violenze; [...] il lavoro dei fanciulli e delle donne nelle fabbriche distrugge la famiglia; la tirannia, la schiavitù di stampa, l'arbitrio poliziesco creano i reati politici e le ribellioni; l'eredità provoca una massa di veneficii; la legge, l'opinione e le condizioni economiche sforzano al concubinato, agli infanticidi, ai procurati aborti; le lacune dei codici e le gravzze imposte alla giustizia civile giustificano l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; le carceri preparano la recidiva; l'ammonizione e la sorveglianza, l'ingerenza eccessiva della Autorità creano contravvenzione e agitazioni d'ogni maniera.²⁵

E in un altro brano, in cui si sostiene la tesi della infondatezza della imputabilità morale in ragione del fatto che ogni azione umana si trova investita da una "forza irresistibile" che si impone sul libero arbitrio, afferma che la pena «è illegittima e funesta quando tutti i rimedi preventivi del delitto non furono prima esperiti, quando la società co' suoi ordinamenti antiegualeitari è complice della delinquenza de' suoi membri»²⁶. Non è possibile non intravedere un chiaro collegamento tra queste asserzioni e le prese di posizione di Marx in campo criminologico, non soltanto riguardo alla individuazione delle cause della criminalità, riconducibili al fattore socio-economico, e dei rimedi, da far consistere non nella punizione dell'individuo ma nella rimozione dei "luoghi antisociali dei delitti", bensì anche riguardo alla responsabilità collettiva nel processo di criminalizzazione, considerato come risultato di un meccanismo di costruzione sociale, di cui si è fatto già cenno in riferimento alla figura di Ellero.

25 F. TURATI, *Al Signor Enrico Bignami direttore del giornale "La plebe"*, lettera preposta a F. TURATI, *Il delitto e la questione sociale. Appunti sulla questione penale*, Unione autori-editori, Milano 1883, pp. 27-28.

26 Ivi, pp. 124-126.

Ulteriori esponenti del socialismo giuridico italiano che si prestano a un riscontro sulla ricezione di suggestioni marxiane in ordine al tema della pena e della criminalità sono Giovanni Bovio ed Enrico Ferri. Il primo nell'opera *Saggio critico del diritto penale*, si propone di dimostrare l'intrinseca ingiustizia del sistema penale che castiga l'individuo che viola la legge per colpe che non sono sue, o, almeno, non sono soltanto sue. Ci sono circostanze naturali, storiche e sociali che limitano pesantemente il libero arbitrio e agiscono come motivi che influenzano la condotta umana, ma non vengono considerate nella comminazione delle pene: in riferimento alle ultime si dichiara: «a delinquere persuade e trae la soperchianza delle leggi, l'avarizia de' magistrati, l'impudenza de' sacerdoti, la fame, l'obliqua partizione della ricchezza pubblica, l'ignoranza delle cagioni, e le religioni istesse non a pompa da Lucrezio chiamate insinuatrici di mali»²⁷. Soltanto la realizzazione di più giusti ordinamenti civili, basati sulla eguaglianza sociale e sull'eliminazione degli squilibri tra diritti e doveri nelle varie classi, può incidere sulla diminuzione del tasso di criminalità. Adottando concetti e misure matematiche Bovio stabilisce una precisa equivalenza tra attuazione della giustizia sociale e decremento della delinquenza; viceversa «dove più difettiva è la ragion civile più abbonda l'attività criminosa»²⁸.

Anche in Enrico Ferri, che pur appartiene ad una scuola criminologica, quella positivista, le cui coordinate sono distanti dai principi del marxismo, si avverte l'eco delle suggestioni marxiane in ordine all'interpretazione del fenomeno dei reati e delle pene. Il diritto penale non costituisce un rimedio efficace contro la violenza della criminalità perché non incide sulle sue cause: le leggi penali «non hanno punto tutta l'efficacia che loro si attribuisce, perché i reati aumentano e diminuiscono per altre cagioni, che non siano le pene minacciate dai legislatori, ed applicate dai giudici e dai carcerieri»²⁹. Tali cause, secondo Ferri non sono di esclusiva valenza sociale ed economica, ma possono essere riconduci-

27 G. BOVIO, *Saggio critico del diritto penale e del nuovo fondamento etico*, Anfossi, Napoli 1872, pp. 76-77.

28 Ivi, p. 153.

29 E. FERRI, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Zanichelli, Bologna 1881, p. 68.

bili anche a fattori antropologici o individuali e a fattori fisici o naturali. Limitatamente alla considerazione delle cause sociali e fatta *epoché* sulla diversa interpretazione circa il giusto assetto che deve caratterizzare la organizzazione sociale, il discorso di Ferri sembra improntarsi in qualche modo alla matrice marxiana. Vista l'assoluta inefficacia del sistema penale a garantire condizioni di sicurezza sociale, si fa ricorso all'ideazione dei "sostitutivi penali" che altro non sono che provvedimenti volti a modificare "i luoghi antisociali dei delitti", come risulta in un passo in cui si dichiara: «che nelle disposizioni legislative politiche, economiche, civili, amministrative, penali, dai più grandi istituti ai minimi particolari, sia dato all'organismo sociale un tale assetto, pel quale l'attività umana sia, in modo continuo e indiretto, guidata nelle vie non criminose, coll'offrire libero sfogo alle energie ed ai bisogni individuali, urtandoli il meno possibile, e scemando le tentazioni e le occasioni di delinquere»³⁰.

Almeno per quanto riguarda l'indicazione della responsabilità sociale dei delitti, della ingiustizia di un diritto penale incentrato sul principio della colpevolezza individuale, della necessità di risolvere il problema della criminalità rimuovendone le cause economico-sociali, le posizioni del socialismo giuridico sembrano concordare con quelle di Marx. Tale affinità non è attenuata o ridimensionata per il fatto che, a livello di analisi macrosociologiche, profonde divergenze si manifestino invece sul mezzo attraverso cui conseguire l'obiettivo della eliminazione dei fattori criminogeni, che per Marx è individuato nella rivoluzione economica, unica via per instaurare la eguaglianza sociale e per distruggere quegli strumenti di violenza di classe che sono il diritto e lo Stato, mentre per i giuristi socialisti è identificato nelle riforme sociali attuate proprio attraverso il diritto e per mezzo dello Stato, interpretato come moderatore tra le classi.

Ma c'è un punto in cui l'influenza del pensiero di Marx sul socialismo giuridico deve essere valutata con una particolare attenzione: vale a dire la presenza o meno di una visione di determinismo sociale nella interpretazione dei fenomeni criminosi. In altri termini occorre verificare se e in quale misura la concezione di

30 Ivi, pp. 89-90.

Marx, che fa dipendere i fenomeni criminali, come tutte le infrastrutture giuridiche e politiche, non da libere scelte espressive della condotta morale dell'uomo, bensì da cause necessitanti legate alla contingente organizzazione economica della società, abbia influenzato gli orientamenti dei giuristi socialisti.

Sul determinismo sociologico presente nelle dottrine dei giuristi socialisti occorre precisare che esso si presenta in vari gradi di assunzione e di elaborazione. Ad esempio, per limitarci agli autori selezionati come modelli espressivi delle posizioni dell'intero movimento, mentre Bovio, nonostante la formulazione di leggi rigorose, espresse peraltro in linguaggio matematico, riguardanti le cause e l'andamento del fenomeno criminale, non esclude che la soluzione dei problemi sociali e della violenza criminale, debba sempre mettere capo a una lotta per il diritto che deve essere profuso nelle dinamiche della società civile e che è frutto di una libera scelta per la giustizia, Ferri, condizionato dall'appartenenza ad una scuola che aveva sposato la visione positivista, adotta una rigida impostazione deterministica rifiutando drasticamente, come infondato elemento metafisico, qualsiasi riferimento al libero arbitrio e interpretando il comportamento dell'uomo delinquente nella società in termini di automatismi meccanici indipendenti da qualsiasi volontà umana. Afferma il noto criminologo: «ogni volizione ed ogni azione umana, come ogni altro evento naturale, è l'effetto necessario, inevitabile di cause determinanti [...] ogni sua volizione è determinata, caso per caso, necessariamente dallo stato del suo pensiero che alla sua volta dipende necessariamente dalle condizioni dell'organismo, che alla loro volta dipendono necessariamente dall'ambiente esterno»³¹. Perciò il ricorso allo strumento penale come mezzo necessario per arginare il fenomeno criminoso è decisamente ridimensionato e sostituito con misure sociali volte a modificare «i luoghi antisociali del delitto», a cui si è accennato poc'anzi.

C'è una responsabilità di Marx per questo esito di determinismo sociologico riscontrato, seppur in diversi gradi di intensità, nel socialismo giuridico italiano? Le indicazioni tratte dai pochi riferimenti di Marx concernenti la questione criminale e le inter-

31 Ivi, p. 8.

pretazioni che ne sono scaturite e che vanno pur tenute presenti come significative nella prospettiva della "storia degli effetti" testimoniano a favore di una risposta positiva. Già dalle citazioni sopra riportate si può evincere che la riconduzione del fenomeno della criminalità a responsabilità legate non a volontà individuali ma ad assetti societari presente nei seguaci del socialismo giuridico ricalca l'impostazione marxiana. I. Taylor, P. Walton e J. Young, che hanno dedicato alla questione uno degli studi più approfonditi e completi, dopo aver sottolineato la complessità dei frammenti di teoria criminologica in Marx, che, a volte, sembra lasciare spazio a una interpretazione del crimine riconducibile a libere scelte individuali compiute per manifestare spirito di ribellione e aneliti di rivalsa³², confermano in essa la prevalente visione deterministica che fa dipendere dagli squilibri degli assetti economici della società borghese le forme di devianza e di criminalità. Significativa in tale direzione interpretativa è l'affermazione che «opponendosi agli utilitaristi e agli "apologeti borghesi", Marx si trova nell'imbarazzante compagnia dei positivisti – almeno per quanto riguarda il comune modo di intendere il crimine come espressione più o meno diretta delle condizioni materiali»³³. Questa tesi è suffragata da interpreti considerati come rappresentanti di un marxismo ortodosso, come ad esempio Willem Bonger, il quale mette in relazione l'attività criminale con lo stato di "demoralizzazione" in cui si trovano gli individui in una società dominata dal capitalismo che trascina gli individui determinandone l'agire³⁴.

In conclusione, le poche indicazioni che abbiamo sulla teoria criminologica di Marx unite alle ripercussioni interpretative che ne sono scaturite, ci inducono a ritenere che l'impostazione deterministica che lega necessariamente il verificarsi di condotte cri-

32 Spunti che comunque sembrano rivolti a una componente sociale così derelitta da non esser protagonista di iniziative di cambiamento sociale quale era il *Lumpenproletariat*. Cfr. I. TAYLOR – P. WALTON – J. YOUNG, *Criminologia sotto accusa. Devianza o ineguaglianza sociale?*, a cura di M. Ciacci e M. Simon-di, Guaraldi, Rimini-Firenze 1975, pp. 343-345.

33 Ivi, p. 342.

34 W. BONGER, *Criminality and Economic Conditions*, Little, Brown and Co., Boston 1916, pp. 401 e ss.

minose alle strutture sociali escludendo il fattore di scelte libere, razionali e responsabili non sia estranea al pensiero marxiano. Nella misura in cui, quindi, tale impostazione si trova riproposta, al di là delle notevoli differenze riscontrate su altri aspetti dell'analisi e della strategia in campo economico e politico, negli autori del socialismo giuridico, non si può non intravedere nelle loro concezioni un sotterraneo influsso esercitato per l'appunto dal pensiero criminologico di Marx che induce a stabilire una chiara connessione causale tra fenomeni criminali e condizioni socio-economiche. Tale spiegazione, che si configura come una forma di determinismo socio-economico, rappresenta quasi una matrice che, negli sviluppi successivi delle teorie criminologiche, si riprodurrà ben oltre le concezioni del socialismo giuridico italiano, interessando anche ampi settori di studi criminologici più recenti e dimostrando una versatilità di declinazione in rapporto alle mutazioni degli scenari storici e culturali.